



COMUNE DI COMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE, PRESENTATA DALL'ASSESSORATO AZIENDE E PARTECIPAZIONI
ASSESSORE - DOTT. ADRIANO CALDARA
PREDISPOSTA DAL SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE - SOCIETA' PARTECIPATE

224859

OGGETTO:	PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' VILLA ERBA SPA
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

il Comune di Como è socio di Villa Erba Spa, con una quota di capitale pari al 7,312%;

che l'oggetto sociale della società prevede l'istituzione, la costruzione e la gestione di un centro fieristico – congressuale – espositivo, nonché la promozione e organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, e lo svolgimento di convegni e congressi a sostegno dell'economia generale, con particolare attenzione al settore tessile e serico, e della promozione turistica e ambientale della Provincia di Como;

alla società Villa Erba S.p.A. è stato assegnato in concessione (atto n. 30.403 di rep. del 23.07.1986, modificato con atto n. 57.839 di rep. del 22.11.2000), allo scopo di rendere possibile il perseguimento dell'oggetto sociale, l'immobile denominato Villa Erba, sito in Cernobbio, di proprietà del Comune di Como, della Provincia di Como, del Comune di Cernobbio e della C.C.I.A.A. in ragione di ¼ ciascuno;

il vigente Statuto della Società è stato firmato in data 22 dicembre 2016;

sono pervenute alla Società nel corso del 2017, richieste, da parte dei soci privati, di modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale, al fine di superare il vincolo di maggioranza a favore degli Enti Pubblici;

risulta più volte evidenziata dalla governance della società, l'esigenza di un rilancio dell'attività sociale tesa al conseguimento di più elevati livelli di efficienza e di efficacia della mission sociale, a beneficio di una migliore e più proficua utilizzazione del compendio immobiliare e dell'indotto conseguente sull'economia locale;

l'esigenza sopra rappresentata ha portato il Consiglio di Amministrazione, d'intesa con i soci, ad ipotizzare una modifica dello Statuto sociale, al fine di consentire l'ingresso di un nuovo socio privato industriale, che apporti alla società capitale e know-how;

tale nuova configurazione della compagine sociale comporta la scelta, per i soci pubblici, di attestare la propria complessiva partecipazione al di sotto del 51%, soglia prevista in fase di costituzione della Società Villa Erba SpA quale garanzia della sussistenza del vincolo negoziale esterno, consistente nella concessione (atto n. 30.403 di rep. del 23.07.1986, modificato con atto n. 57.839 di rep. del 22.11.2000)

dell'immobile denominato Villa Erba, sito in Cernobbio, di proprietà del Comune di Como, della Provincia di Como, del Comune di Cernobbio e della C.C.I.A.A. in ragione di ¼ ciascuno;

la suddetta esigenza, può essere assicurata, nel quadro della legislazione oggi vigente, attraverso la previsione statutaria di ricerca del socio privato industriale con ricorso alla procedura dell'evidenza pubblica, come evidenziato nella nuova formulazione dell'art 11.1.1 della proposta modifica statutaria;

è emersa la necessità di apportare anche altre modifiche per adeguare lo Statuto all'attuale realtà socio economica in cui opera la società, rispetto al periodo in cui fu redatto;

RILEVATO CHE:

1) la principale modifica proposta, prevede all'art. 6 dello Statuto, l'eliminazione della clausola che comporta l'appartenenza ad enti pubblici di almeno il 51% del capitale:

- tale scelta è, finalizzata all'ingresso di nuovi soci-investitori, al fine di consentire un miglioramento della redditività dell'azienda poiché la ricerca di un nuovo partner del settore, con ingresso anche nel capitale azionario, consentirebbe di *allinearsi al mercato sia nazionale che internazionale, e colmare quel gap dimensionale che non permette ancora il raggiungimento del break-even economico e finanziario* (Relazione sulla gestione del bilancio al 31.12.2017);
- l'individuazione di un socio privato, con procedura ad evidenza pubblica, è condizione essenziale per lo sviluppo se non addirittura per la continuità della Società, nonché per la sua ricapitalizzazione, come risulta dalla Relazione del Presidente nell'Assemblea del 6 febbraio 2018;

2) la seconda rilevante modifica proposta, da apportare all'art. 11, stabilisce:

- che in caso di alienazione da parte di un Ente Pubblico socio, l'acquirente dovrà essere individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, come introdotto al p. 11.1.1 della proposta di modifica dello Statuto di cui al presente provvedimento;
- che la clausola di prelazione sarà sostituita con una clausola di gradimento in caso di alienazione da parte di soci che non sono Enti pubblici (p.11.2.1);

3) la terza rilevante modifica proposta, apportata all'art. 24, regola il quorum deliberativo per la validità dei voti dell'Assemblea straordinaria, con benefici per la componente pubblica;

4) la quarta rilevante modifica proposta, apportata all'art. 29 prevede la sostituzione del criterio di votazione maggioritaria degli Amministratori con la nomina sulla base di liste presentate dagli azionisti, volto a bilanciare la perdita del vincolo della detenzione del 51% delle azioni;

5) la quinta rilevante modifica proposta, apportata all'art 36, riguardante i poteri del Consiglio di Amministrazione consente, nel nuovo testo, un potere più forte dei soci pubblici, volto a bilanciare la perdita del vincolo della detenzione del 51% delle azioni;

PREMESSO INOLTRE CHE :

in adesione al disposto dell'art. 11, commi 1, 2, 3, 4, e 9 del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016, è necessario apportare modifiche allo statuto vigente, come di seguito esposto:

- il disposto del comma 1 dell'art. 11

(Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

è recepito all'art. 28 comma 3 della proposta di statuto;

- il disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 11

(2 L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120)

è recepito all'art. 27 comma 1 della proposta di statuto;

- il disposto del comma 9 dell'art. 11

(Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:

- a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;*
- b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;*
- c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;*
- d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.)*

è recepito agli artt. 37 comma 1 e 27 commi 3 e 4 della proposta di statuto;

PREMESSO INOLTRE CHE le modifiche di cui agli artt. 14, 18, 35 sono funzionali al miglioramento del testo statutario e all'adeguamento dello stesso allo scenario normativo, informatico e socio-economico attuale;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione n. 46 del 27 settembre 2017, di approvazione della Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Como, in merito a Villa Erba Spa "...il Comune di Como ritiene di considerare strategica la partecipazione in tale Società, pur avviando un processo finalizzato al miglioramento della redditività";

DATO ATTO che le modifiche proposte sono quelle evidenziate nel "Testo vigente - Nuovo testo proposto", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ESAMINATE le modifiche allo statuto proposte dalla Società e ritenute condivisibili e meritevoli di accoglimento;

RITENUTO, per i motivi anzidetti, di dover procedere alla approvazione delle modifiche agli articoli 6, 11, 14, 18, 23, 24, 27, 28, 29, 35, 36, 37, demandando alla successiva approvazione dei Patti parasociali le ulteriori determinazioni conseguenti;

RITENUTO che le modifiche proposte nei punti da 1) a 5) (artt. 6, 11, 24, 29, 36) siano funzionali a consentire l'ingresso di nuovi soci-investitori, compreso l'art. 23, le modifiche di cui agli artt. 27, 28 e 37 siano necessarie per adeguare lo statuto alle prescrizioni del D.Lgs. 175/2016 del 19 agosto 2016, mentre le altre modifiche (artt. 14, 18, 35) siano funzionali al miglioramento del testo statutario e all'adeguamento dello stesso allo scenario normativo, informatico e socio-economico attuale;

CONSIDERATO che il complesso delle modifiche proposte rientra tra quelle di cui all'art. 7 commi 1 e 7 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, per le quali è richiesta la competenza del Consiglio Comunale, trattandosi di modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;

RILEVATA pertanto la propria competenza;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare in data _____;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie - Rapporti con le Partecipate;

Visto altresì il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 103 comma 2 del vigente Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di recepire le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento
- 2) di modificare, per tutto quanto esposto nelle premesse, lo statuto societario di Villa Erba SpA così come proposto dalla società e riportato nell'allegato "Testo vigente - Nuovo testo proposto", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di conferire mandato al Sindaco o suo delegato per la votazione delle modifiche statutarie proposte nella apposita assemblea straordinaria della società in aderenza con il presente provvedimento;
- 4) di rinviare la definizione delle conseguenti determinazioni, in sede societaria, ai nuovi patti parasociali che dovranno essere nuovamente approvati e sottoscritti;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione alla società Villa Erba S.p.A. e agli altri Enti pubblici soci;
- 6) di dare atto che le modifiche proposte non comportano variazioni nei rapporti contabili con la Società.

Inoltre,

Il Consiglio Comunale

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000,

con voti

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' VILLA ERBA SPA

PARERE TECNICO

Parere favorevole alla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000).

Sede, li 12/07/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Raffaele Buonomato



La presente proposta di deliberazione passi alla Segreteria Generale per l'iscrizione dell'argomento all'O.d.G. della Giunta Comunale.

Sede, li 12 luglio 2018

L'ASSESSORE ALLE PARTECIPAZIONI
Dott. Adriano Caldara



PARERE CONTABILE

Parere favorevole alla proposta di deliberazione, che è regolare dal punto di vista contabile, nel rispetto delle norme della legislazione vigente.

Si attesta altresì la copertura finanziaria (ex art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000), relativa all'impegno di spesa.

Sede, li 12/07/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI
FINANZIARI
Dott. Raffaele Buonomato



PARERE DI LEGITTIMITA'

Parere favorevole alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 134, 2° comma, dello Statuto Comunale.

Sede, li 12/07/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

